

Pietro Schirò\*

*Tra tradizione liberale e Scuola positiva: Emanuele Carnevale  
(1861-1944) e La questione della pena di morte*

SOMMARIO: 1. Introduzione: il diritto che uccide – 2. Emanuele Carnevale e la Terza Scuola – 3. L’inviolabilità della vita. La genesi della Scuola classica – 4. La «scelta naturale». Le tesi della Scuola positiva in difesa della pena di morte – 5. «La repugnanza» dell’esecuzione capitale – 6. Conclusioni: l’inutilità della pena di morte.

1. *Introduzione: il diritto che uccide*

All’alba del 4 marzo 1947, nel pallido bagliore che filtrava attraverso la foschia invernale sulle Basse di Stura, a Torino, un furgoncino della polizia attendeva in silenzio, immobile, tra giornalisti e fotografi curiosi. Uno «scrupoloso servizio d’ordine»<sup>1</sup> scortava i tre condannati: Giovanni Puleo, Francesco La Barbera, Giovanni D’Ignoti: verso il luogo dell’estremo adempimento della giustizia.

Sono state predisposte tre sedie sulle quali i tre giovani vengono legati, dando le spalle ai soldati, dopo essere stati bendati con dei fazzoletti bianchi, come vuole la liturgia secolare dell’esecuzione. Nella silenziosa bruma di una mattina d’inverno come tante echeggiano, d’improvviso, gli spari, la sentenza di condanna a morte è stata eseguita. Giustizia è fatta.

Dal *Corriere della Sera* si apprende che uno dei tre condannati era in preda a una crisi di nervi, con tremori e pianti disperati; mentre gli altri due, che apparivano «quasi spavaldi», sul punto dell’esecuzione gridarono: «evviva la Sicilia libera e Finocchiaro Aprile»<sup>2</sup>, prima che la scarica mettesse fine a quello che sarà sembrato il patetico tentativo di dare epicità, e un significato politico, all’esecuzione di tre delinquenti comuni.

L’ultima pena di morte<sup>3</sup> della storia dell’Italia unita viene eseguita

---

\* Università di Verona.

<sup>1</sup> Queste parole, come il racconto dei fatti che segue, sono tratte dalla descrizione dell’esecuzione operata da *La Nuova Stampa*, nell’articolo: *I massacratori di Villarbasse fucilati oggi a Torino*, del 4 marzo 1947.

<sup>2</sup> E. G., *Fucilati all’alba i tre di Villarbasse*, in «Il Corriere della Sera», 5 marzo 1947.

<sup>3</sup> Si tratta dell’ultima esecuzione di civili. Infatti, esattamente il giorno successivo, 5 marzo

tramite fucilazione di tre dei componenti di una banda di criminali che il 20 novembre 1945, nel tardo crepuscolo di una sera «nebbiosa», aveva commesso il massacro di Villarbasse, una delle stragi più sanguinose e inutili del secolo scorso<sup>4</sup>. I tre uomini, più un quarto complice, Pietro Lala<sup>5</sup>, fecero irruzione in una cascina nei pressi di Torino, luogo nel quale uno di loro aveva lavorato come garzone. La cascina era di proprietà dell'avvocato Massimo Gianoli che i quattro sospettavano conservasse ingenti somme di denaro in casa. La banda intrufolatasi nell'abitazione sorprese e sequestrò tutti i presenti, ovvero otto persone. Durante la rapina, tuttavia, la maschera di uno dei delinquenti cadde, permettendo alle vittime di riconoscerlo come l'ex lavorante della cascina. A quel punto, temendo di essere identificati, i rapinatori decisero di eliminare tutti i presenti. Le vittime furono portate una ad una in cantina, uccise a colpi di bastone e gettate in una cisterna per l'acqua piovana. Solo il bambino di tre anni fu risparmiato, poiché ritenuto incapace di riconoscere gli assassini.

Successivamente furono uccisi altri due uomini sopraggiunti nella cascina nel momento sbagliato. I rapinatori, infine, fuggirono con un bottino modesto: 200.000 lire, qualche gioiello e pochi oggetti di scarso valore, come fazzoletti e salami. Al di là della vicenda processuale, segnata dalla confessione degli imputati, è interessante notare come in una Italia devastata dalla violenza della guerra, quella inaudita brutalità privata, perpetrata da quattro giovani delinquenti, non può essere perdonata; non ci si può passar sopra, anche se il testo costituzionale in approvazione, e che soltanto qualche mese più tardi sarebbe entrato in vigore, aveva già sancito, nel suo articolo 27<sup>6</sup>, che la pena di morte non è ammessa. Al tramonto del vecchio Regno di Italia quattro giovani commettono un efferato delitto, all'alba della nuova Repubblica il diritto uccide, per l'ultima volta, i suoi criminali.

---

1947, vennero fucilati tre componenti della Guardia Nazionale Repubblicana del governo fascista, condannati per collaborazionismo e per aver posto in essere alcune odiose condotte nel periodo fascista (sevizie e deportazione di migliaia di persone nei lager italo-tedeschi).

<sup>4</sup> V. Messori, G. Cazzullo, *Il Mistero di Torino*, Milano 2005.

<sup>5</sup> Il quale trovò la morte per un regolamento di conti tra bande in Sicilia prima di essere arrestato.

<sup>6</sup> Ragiona sul dibattito dei costituenti del 1856 sul sistema sanzionatorio: C. Danusso, *Ergastolo e Costituzione: il dibattito del 1956*, in «Historia et ius», XIV (2018), pp. 1-22. Mentre M. Pifferi nel suo: *La penalistica del dopoguerra e le sfide della Costituzione repubblicana. Qualche considerazione sul problema del metodo e il fine della pena*, in «Giornale di storia costituzionale», XLVI (2023), pp. 211-235, riflette su alcuni argomenti che hanno animato il dibattito nella scienza penalistica dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

Al giurista contemporaneo tale esecuzione dovrà certamente sembrare strana, in quanto avviene in un ordinamento che sta producendo una carta fondamentale che ripudia l'estrema pena, e pertanto una commutazione all'ergastolo, forse, doveva essere naturale. Eppure, il Capo dello Stato Enrico De Nicola, non aveva potuto, e sicuramente voluto, concedere la grazia, che pure era stata chiesta; e questo in quanto l'opinione pubblica era decisamente schierata verso la pena di morte. Dal citato articolo della Stampa appare evidente che «la società non poteva tollerare la presenza viva di simili belve in veste umana»<sup>7</sup>; una considerazione ripetuta anche in altri giornali dell'epoca, come il Corriere della Sera che afferma «s'è compiuta giustizia per un bestiale crimine che ha suscitato ondate d'orrore e di recriminazioni»<sup>8</sup>, il *Giornale di Sicilia*, si sofferma maggiormente sull'esecuzione dei tre concittadini, i quali nella notte ricevono la notizia mostrando «calma e una certa rassegnazione», trascorrendo, poi, le ultime ore con il «conforto» del cappellano, parlando «della Sicilia, loro terra natia, e della famiglia», prima di essere tradotti al poligono, dove i tre condannati indugiano davanti a dei fotografi per essere ritratti «un'ultima volta». Da qui, solo il plotone: composto da «32 volontari», quindi le grida inneggianti la Sicilia, poi gli spari, i dettagli dei corpi che sussultano, «un colpo spezza le corde e il cadavere del La Barbera cadeva riverso»<sup>9</sup>.

Più conciso, e meno comprensivo, il quotidiano di Palermo *L'ora*: «I responsabili del barbaro eccidio si son fatti fotografare, poi il piombo del plotone d'esecuzione li ha colpiti inesorabilmente», concludendo «Un comando breve, una scarica simultanea, e giustizia era fatta»<sup>10</sup>.

Quell'esecuzione si inserisce in un contesto storico complesso. L'Italia repubblicana era ancora in fasce, sorta dalle macerie morali e materiali del fascismo e della guerra. La pena di morte, già avversata da molti giuristi e intellettuali, era ancora contemplata dal codice penale Rocco, retaggio del regime fascista, e veniva applicata in casi eccezionali, in nome di un'idea di ordine che cercava di riaffermarsi tra vendette, crimini e paure.

Quelle tre vite spezzate, dunque, non sono soltanto un episodio di cronaca giudiziaria: sono il riflesso di un'Italia in transizione, ancora intrappolata tra il passato autoritario e le promesse, allora fragili, di democrazia e diritto.

La pena di morte, dunque, appariva l'unica soluzione per punire

<sup>7</sup> *I massacratori di Villarbasse fucilati oggi a Torino*, cit.

<sup>8</sup> E. G., *Fucilati all'alba i tre di Villarbasse*, cit.

<sup>9</sup> *Sono stati giustiziati gli assassini di Villarbasse*, in «Giornale di Sicilia» del 5 marzo 1947.

<sup>10</sup> *Giustizia è stata fatta sugli assassini di Villarbasse*, in «L'ora», del 5 marzo 1947.

in modo adeguato i tre criminali, vendicando le vittime e assicurando, in questo modo, la concreta realizzazione della giustizia. Un principio che appare ancora ragionevole oggi, soprattutto davanti ai più efferati e disumani delitti. Mario Sbriccoli scrive che «La storia del ‘penale’ può essere pensata come la storia di una lunga fuoriuscita dalla vendetta»<sup>11</sup>, e allo stesso tempo, forse, aggiungo, si assiste ciclicamente ‘all’eterno ritorno’ del penale all’esigenza primordiale di vendetta, nella convinzione sociale che *fare giustizia* sia intrinsecamente connesso con l’idea di dare soddisfazione alla vittima punendo severamente il delinquente. La storia del penale quindi è segnata dal perpetuo conflitto tra la scienza giuridica, che faticosamente tenta la *fuoriuscita dalla vendetta*, e l’esigenza sociale *dell’occhio per occhio*, della pena che deve prima di tutto affliggere il più possibile il condannato. Nella attuale società digitale, ormai assuefatti dall’odio nei social network<sup>12</sup>, e dalle immagini di violenza condensate in rapidi e diffusi video, un italiano su tre si dice favorevole alla pena di morte<sup>13</sup>, soprattutto per i più odiosi crimini contro i minori o contro le donne, ed in generale per gli omicidi, il che mostra come il dibattito sulla utilità della pena di morte sia ancora attuale. Una attualità connessa al fascino arcaico delle *morte*<sup>14</sup>, spinto da un certo ancestrale voyeurismo macabro, accresciuto da una insaziabile sete di vendetta, la cui arsura dipende dal grado di violenza a cui è sottoposta la società di riferimento, che ammetterà o desidererà, proporzionalmente al grado di aggressività sociale, un sistema punitivo concentrato su un *diritto che uccide*. Appare, dunque, evidente come la riflessione dei giuristi italiani di fine Ottocento risulti ancora di grande interesse, in considerazione dell’accesso dibattito scientifico che anima la riflessione sulla

<sup>11</sup> M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (cur.) *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002; anche in Id. *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano 2009, pp. 3-44: 3.

<sup>12</sup> Sull’odio nel web correlato al disordine informativo, e i pericoli per la democrazia: E. De Blasio, M. Sorice, *Il disordine informativo e l’odio in rete. Democrazia a rischio*, in «Hermes. Journal of Communication», XXIII (2023), pp. 217-244. Mentre sulla diffusione della violenza e dell’odio su internet in tempi di guerra e di manipolazione della realtà: S. Mazepa, *War, Hate, Propaganda and the Internet: A Dangerous Combination*, Berlin 2024.

<sup>13</sup> Tali dati risultano da un sondaggio di SWG del 2024, mentre, secondo i dati in possesso da Amnesty International, nel corso del 2024 sono state registrate *ufficialmente* 1518 esecuzioni, il dato più alto degli ultimi dieci anni. Cfr. *Condanne a morte ed esecuzioni 2024*, Roma 2024.

<sup>14</sup> Relativamente al «nuovo e l’antico fascino della (pena di) morte» e quindi la conseguente «necessità della riaffermazione dei valori penali illuministici»: A. Russo, *La pena di morte tra disumanità della sanzione penale e tentazioni populistiche*, in «disCrimen», II (2020), pp. 399-438.

pena nel contesto dell'unificazione legislativa del nuovo regno, quando alle spinte abolizionistiche della tradizione liberale<sup>15</sup>, cosiddetta classica<sup>16</sup>, si affiancano le necessità pseudoscientifiche dell'*ordine biologico*<sup>17</sup> sostenuto dalla Scuola positiva di diritto criminale. All'interno di questo dibattito sulla pena di morte, e quindi sulla funzione della pena, si inserisce l'oggetto di questo contributo, ovvero la riflessione di Emanuele Carnevale, giurista tradizionalmente inserito nella cosiddetta *Terza Scuola*, che pubblica nel 1888 il volume *La questione della pena di morte nella filosofia scientifica*. Ritengo che il libro del giurista penalista risulti, in questo contesto, di duplice interesse, da una parte, infatti, consente di ricostruire il dibattito scientifico di fine secolo sulla pena capitale, dall'altro offre una soluzione autonoma ed originale sulla utilità dell'estremo supplizio.

Di certo, le parole di Carnevale possono essere rilette in questi nostri giorni di *revival* della necessità di punire, di punire di più e più severamente, tra spinte populiste e suggestioni autoritarie e liberticide<sup>18</sup>. Sono lontane le riflessioni nell'opinione pubblica sulla validità ed efficacia nel sistema punitivo dell'esecuzione capitale, quando le impiccagioni o le fucilazioni avvenivano in pubblica piazza ricordando la brutalità della mano del boia mossa dal diritto che uccide. In quel contesto le parole di intellettuali e scrittori risuonavano nella coscienza collettiva in un'eco profondo, un'eco in grado di far vivere a tutti la tragica esperienza della pena di morte. In questo senso possono leggersi le parole di Fëdor Dostoevskij nel suo romanzo *L'idiota* del 1870, le quali evocano il sentimento del condannato negli istanti che precedono l'esecuzione della pena, e che sono bastevoli per ripudiare, a mio avviso, le condanne a morte:

<sup>15</sup> Rimando al saggio di M. P. Geri, *Il frutto «della unificazione italiana il più splendido»: Carrara e l'iniziativa della Biblioteca abolizionista*, all'interno della raccolta a cura dello stesso autore dal titolo: "*Biblioteca Abolizionista*". *Fermenti europei per una battaglia italiana*, Roma 2021, 2 voll., che raccoglie la *Biblioteca Abolizionista* pubblicata dal 1864 al 1883.

<sup>16</sup> F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 349-356.

<sup>17</sup> E. Tavilla, *Ordine biologico e ordine morale. Appunti sulla riflessione criminologica italiana in tema di pena di morte (sec. XIX)*, in «*Historia et ius*», X (2016), pp. 1-12.

<sup>18</sup> Mi riferisco alla tendenza degli ultimi decenni, confermate dai più recenti risultati politici nei paesi occidentali - considerati democrazie liberali -, di spinte verso modelli di governo autoritari e conservatori; governi sostenuti da ampi consensi popolari. Per approfondire, consiglio l'articolo: P. R-L. Saskia, S. Grahm, *Threat or corrective to democracy? The relationship between populism and different models of democracy*, in «*European Journal of Political Research*», LXII (2023), pp. 677-698.

«Sì... non so bene... E laggiù, all'estero, c'è forse più giustizia che qui?» «Non saprei. Della nostra giustizia non ho sentito che lodi. Noi, per esempio, non abbiamo la pena di morte»

«All'estero sì?»

«Sì, in Francia, a Lione, ho assistito a un'esecuzione capitale. Ci andai con Schneider» «Impiccano?» «No, tagliano la testa». [...]

«Lo dicono tutti. E la ghigliottina, d'altra parte, è stata inventata proprio per questo. A me, però, durante l'esecuzione venne un sospetto: e se fosse proprio questo il colmo della sofferenza? Potrà sembrarvi strano, vi farà ridere, eppure... prendiamo, per esempio, la tortura: strazio, piaghe, scricchiolio di ossa, dolore materiale insomma, un dolore che distrae la vittima dalle sofferenze morali fino all'arrivo della morte. Ma il dolore principale, il più forte, non è quello delle ferite; è invece la certezza, che fra un'ora, poi fra dieci minuti, poi fra mezzo minuto, poi ora, subito, l'anima si staccherà dal corpo, e che tu, uomo, cesserai *irrevocabilmente* di essere un uomo. Questa certezza è spaventosa. Tu metti la testa sotto la mannaia, senti strisciare il ferro, e quel quarto di secondo è più atroce di qualunque agonia. Questa non è una mia fantasia; ce ne sono moltissimi che la pensano come me. E ve ne dico anche un'altra. Uccidere chi ha ucciso è, secondo me, un castigo non proporzionato al delitto. L'assassinio legale è assai più spaventoso di quello perpetrato da un brigante. La vittima del brigante è assalita di notte, in un bosco, con questa o quell'arma, e spera sempre, fino all'ultimo, di potersi salvare. Ci sono stati casi in cui l'assalito, anche con la gola tagliata, è riuscito a fuggire, e casi in cui l'assalito, supplicando, ha ottenuto la grazia dei suoi assalitori. Ma con la legalità, quest'ultima speranza, la speranza che attenua lo spavento della morte, vi viene tolta con una certezza matematica, spietata. Attaccate un soldato alla bocca di un cannone e accostatevi con la miccia: chi sa! Penserà il disgraziato, tutto è possibile [...] Ma leggetegli la sentenza di morte e lo vedrete piangere o impazzire. Chi ha mai detto che la natura umana può sopportare un colpo simile senza impazzire? E allora, a cosa può mai essere utile una pena così mostruosa?»<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> F. Dostoevskij, *L'idiota*, in Id, *Grandi romanzi*, trad. it. di F. Verdinois, Roma 2010, pp. 597-598.

## 2. Emanuele Carnevale e la Terza Scuola

Nel 1891 appare su *Rivista di discipline carcerarie* un articolo di Emanuele Carnevale<sup>20</sup> dal titolo *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, in questo saggio il giurista cerca di individuare una Terza scuola, un terzo movimento scientifico che ha lo scopo di mediare tra la Scuola classica e la Scuola positiva. Carnevale spiega:

*Da parecchi anni si combatte presso di noi fra la scuola dominante in iscienza penale ed un gruppo di novatori, che fecero sollecitamente proseliti. Sono due parti, le quali fino a poco tempo addietro sembravano sole in lizza. Ma a poco a poco, e inavvertitamente, sorse un terzo nucleo, che accenna a divenire una terza scuola, e si mostra fin dal principio degno di molta considerazione. Colle pagine che seguono noi non abbiamo la pretesa di formulare e di bandirne il programma: fra i positivisti indipendenti, siamo gli ultimi cui competa di farlo. Ci proponghiamo solo, indicandone alcuni concetti fondamentali, di fare in guisa che, mentre in Italia e all'estero tutta l'attenzione è rivolta all'incessante pugna della scuola classica e della scuola nuova, come le chiamano, si diriga un po' anche verso questa terza corrente. Un giorno un amico, un capitano, ci scriveva: «o di qua o di là». Ebbene, urge dimostrare che non si ha il diritto di porci tali dilemmi; perché è erroneo, e deriva da superficialissima osservazione, il credere che il campo della scienza criminale sia ormai inesorabilmente diviso in due, e fuori non vi sia piè posto per nessuno<sup>21</sup>.*

L'obiettivo è quindi prendere il meglio di entrambe le correnti, rifiutando però gli estremismi di ciascuna. Tale movimento sarà poi

<sup>20</sup> Emanuele Carnevale (1861-1941), avvocato e professore di materie giuridiche, lega il suo nome all'ideazione e promozione della Terza scuola del diritto penale. La sua opera più significativa è racchiusa nei tre volumi del *Diritto Criminale* pubblicati nel 1932. Segnato dal marchio di un eccessivo eclettismo, si dedica allo studio del processo penale cercando una via mediana volta a conciliare l'interesse puramente repressivo della pena e l'interesse garantistico dell'individuo (cfr. la voce di G. Fiandaca, *Emanuele Carnevale*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, pp. 459-460. Più in generale su Carnevale e la sua Scuola si veda: la raccolta di saggi in suo onore dal titolo: *L'opera scientifica di Emanuele Carnevale nel Diritto Criminale*, Roma 1934; S. Vinci, *Bernardino Alimena and Emanuele Carnevale: The Third School of Criminal Law Searching for a Compromise*, in «Glossae: European Journal of Legal History», XVII (2020), pp. 47-82.

<sup>21</sup> E. Carnevale, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, in «Rivista di discipline carcerarie», XXI (1891), pp. 348-363.

definito positivismo critico o *scuola critica* da Bernardino Alimena<sup>22</sup>, il quale sottolinea che *la nuova scuola* accoglie alcune tesi della Scuola positiva ma si distacca dalle derive antropologiche lombrosiane, rivalutando, invece, e quindi accettando, alcuni aspetti del pensiero classico liberale.

Nonostante le intenzioni dei suoi fondatori, Carnevale e Alimena, la Terza scuola non riesce a imporsi come un movimento coeso: gli autori associati ad essa (ad esempio Napoleone Colajanni, Michele Angelo Vaccaro, Giovan Battista Impallomeni, etc.) presentano posizioni molto eterogenee e soprattutto non dichiarano mai di appartenere o sentirsi parte di tale corrente. Alcuni critici, come Ugo Spirito, descrivono la Terza scuola come un compromesso debole e inutile fondato dai «più pavidi tra i positivisti»<sup>23</sup>, mentre altri, come Enrico Pessina, ne riconoscono un certo valore nella «crisi della scienza penale»<sup>24</sup>. La critica si fa decisamente più aspra se si prende in considerazione il parere, sempre tagliente, di Enrico Ferri, che nel 1900, in una sua nuova edizione di *Sociologia criminale*, definisce i membri della Terza scuola: degli eclettici, una «varietà molluscoide», «parassiti intellettuali»; degli arrivisti che hanno scelto una via mediana per assicurarsi una carriera universitaria che altrimenti, abbracciando la verità positivista, sarebbe stata loro negata<sup>25</sup>.

Al netto delle critiche che possono prodursi sulla Terza scuola, va riconosciuto il merito a Carnevale e Alimena di aver provato ad andare oltre all'esperienza delle due scuole penalistiche, cercando di realizzare una sintesi tra le differenti posizioni; in particolare, leggendo la tesi di Carnevale, sono tre i punti fondamentali su cui è possibile costituire una terza e trasversale esperienza scientifica penalistica:

1. rispetto della personalità del diritto penale nella sua rinnovazione scientifica;
2. causalità, non fatalità del delitto;

---

<sup>22</sup> B. Alimena, *Naturalismo critico e diritto penale*, in «Rivista di discipline carcerarie», XXI (1891), pp. 614-636. Articolo poi pubblicato autonomamente a Roma, Tipografia Mantellate, 1892.

<sup>23</sup> U. Spirito, *Storia del diritto penale italiano. Parte Seconda. Dalle origini della scuola positiva al nuovo idealismo*, Roma 1924, p. 178.

<sup>24</sup> E. Pessina, *Il diritto penale in Italia, da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del Codice penale vigente (1767-1890)*, in E. Pessina (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, Milano 1906, p. 727.

<sup>25</sup> E. Ferri, *Sociologia giuridica*, IV ed., Roma 1900, p. 35. Sul punto si consulti: C. Latini, *I "segni" della devianza e la criminalità dei poveri. Pena e prevenzione nel pensiero di Enrico Ferri, un socialista fuzzy*, in «Historia et ius», XI (2017), pp. 1-12.

3. riforma sociale, come primo dovere dello Stato nella lotta contro la delinquenza<sup>26</sup>.

Il primo punto fa riferimento alla sempre maggiore comparazione, di fatto sostenuta dalla Scuola positiva, tra il diritto penale e le altre scienze, quali: l'antropologia criminale, la sociologia, l'anatomia etc. Il diritto penale, secondo l'autore, deve, sì aprirsi al contributo delle nuove scienze, integrandole nel proprio ambito, ma senza per questo cedere la propria indipendenza, in particolare nei confronti della scienza medica. È fondamentale analizzare il diritto penale come disciplina autonoma e distinta, evitando di alterarne la natura o di assimilarlo a campi affini. Per questo motivo, è inaccettabile concepire una concezione del reato fondata su un determinismo assoluto, secondo cui il criminale sarebbe inevitabilmente spinto a delinquere da forze biologiche incontrollabili.

Il secondo assunto consente al giurista di riflettere sul tema del libero arbitrio. Egli sottolinea che non è accettabile interpretare la criminalità - così come altri fenomeni sociali - attraverso categorie fatalistiche o metafisiche. È un errore, quindi, ritenere che alcuni individui siano spinti al crimine da forze biologiche irresistibili, come se fossero inevitabilmente destinati a delinquere. Così come rischia di essere errato puntare tutto sulla spontaneità e libertà del volere. Piuttosto, secondo la sua riflessione, esistono dinamiche che, in certi contesti e a fronte di determinate condizioni, possono rendere più probabile, o addirittura necessaria, una specifica condotta. A tal proposito, egli chiarisce che, rimanendo in ambito filosofico, negare il libero arbitrio significa semplicemente riconoscere che, nel momento in cui si compie una scelta, essa appare come l'unica possibile. Secondo la psicologia moderna che, l'autore precisa, ha sostituito la vecchia metafisica, ogni decisione non nasce autonomamente, ma è il risultato di forze che la determinano. Anche sullo spinoso tema della responsabilità penale<sup>27</sup>, quindi, Carnevale ricerca una via mediana tra le due diverse concezioni, negando il valore del libero arbitrio, anche se in modo non assoluto, e adottando una prospettiva parzialmente deterministica, volta a sostituire al determinismo atavico di stampo lombrosiano un determinismo di tipo sociale, pur precisando che «la dottrina determinista autorizza solo ad affermare la necessità di un atto compiuto, non mai quella di un atto

<sup>26</sup> E. Carnevale, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, cit. p. 352.

<sup>27</sup> Mi sia concesso sul tema un richiamo al mio: *The tyranny of the Organism. Criminal liability between anthropology, morality and neuroscience*, in «Historia et Ius», XXIII (2023), pp.1-37.

da compiere»<sup>28</sup>.

Il giurista, infine, si concentra sul terzo aspetto centrale del nuovo orientamento penalistico: le riforme sociali. Queste riforme devono mirare a trasformare la società in modo tale da ridurre progressivamente, fino ad eliminarli, i conflitti interni, soprattutto quelli di natura economica, che la lacerano. L'obiettivo principale per il sistema penalistico, a suo dire, è quello di prevenire la criminalità e adeguare il diritto penale alle reali esigenze della collettività. Da ciò emerge con chiarezza il ruolo centrale dello Stato nella lotta contro la delinquenza, una lotta che riflette un conflitto ben più profondo: quello tra «il lavoro improbo e misero e la ricchezza oziosa e corrotta»; tra l'ignoranza fanatica e il sapere «benefico»; tra il senso civico, il dovere e il sacrificio da un lato, e dall'altro il desiderio e «l'appetito egoistico di godimenti materiali»<sup>29</sup>. Lo Stato, dunque, non può essere visto come un'entità neutrale con il solo compito di mantenere l'ordine entro certi limiti: è chiamato a schierarsi attivamente dando vita a tutte le leggi necessarie a promuovere il progresso della civiltà. Per Carnevale, la legge rappresenta lo strumento fondamentale con cui lo Stato può intervenire e orientare la società verso comportamenti e valori più equi. Di qui, la proposta di un sistema penale incentrato sulla prevenzione, da attuarsi attraverso profonde e articolate riforme sociali.

Il crimine, secondo l'autore, viene prodotto dai tre fattori del delitto individuati dalla Scuola positiva (fattori antropologici, fisici e sociali), ritenendo tuttavia essenziale analizzare le modalità attraverso cui tali fattori eziologici del delitto interagiscono tra loro. Egli, in particolare, sottolinea la maggiore incidenza e importanza da attribuire ai fattori sociali, visto che esisterebbe, secondo Carnevale, una sorta di scala gerarchica delle cause del crimine: al vertice si collocano le cause *determinanti*, ovvero quelle in grado da sole di produrre l'evento criminoso, mentre le cause *predisponenti*, successive alle prime, sebbene influenti, difficilmente bastano da sole a generare un reato. Ad esempio, l'autore precisa che la trasmissione ereditaria di certi impulsi, salvo casi eccezionali che rientrano nella patologia della volontà, non rappresenta mai una causa decisiva. Al contrario, condizioni sociali, come la miseria, lo sono molto più spesso. Di conseguenza, la distinzione tra fattori determinanti e fattori predisponenti non è affatto teorica o priva di rilevanza pratica, essa ha invece un'importanza concreta. Anche se si aggiungessero numerosi elementi predisponenti a una causa non determinante, il crimine non si verificherebbe necessariamente. Se, invece, un

---

<sup>28</sup> E. Carnevale, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, cit. p. 356.

<sup>29</sup> Ivi, p. 362.

singolo elemento determinante si combina con un altro, il reato potrebbe realizzarsi immediatamente. Il giurista penalista precisa, quindi, che sia la miseria che il «vizio ereditario» sono «fattori criminali», ma questa definizione comune non deve far confondere e far dimenticare le profonde differenze che, a suo dire, separano un elemento in grado di provocare la criminalità da solo, come la povertà, da un fattore che esclusivamente in specifiche condizioni è in grado di favorire il delitto, come appunto i fattori antropologici.

Dal punto di vista del sistema punitivo, le tesi di Carnevale, come vedremo, si allontanano dalla prospettiva della nuova scuola per avvicinarsi maggiormente alle tesi classiche, introducendo il valore morale della pena. Proprio il tema della pena di morte consente, a mio avviso, di valutare il ragionamento di Carnevale nell'individuazione di una Terza scuola, terzo movimento critico che, secondo i suoi desideri, doveva rappresentare una felice sintesi dei due movimenti scientifici dominanti. Nel complesso la Terza Scuola individuata da Emanuele Carnevale si avvicina per moltissimi temi alla corrente di Ferri e Lombroso, allontanandosi dai radicalismi della antropologia criminale per concentrarsi maggiormente sulle tesi del diritto penale sociale; al tempo stesso rivendica il ruolo primario del diritto penale nell'affrontare la questione della delinquenza, richiamando alcune tesi della tradizione liberale.

Carnevale critica l'estremismo di entrambe le scuole e propone uno studio del crimine che tenga conto della gerarchia delle cause che generano la delinquenza, distinguendo tra elementi determinanti (come la miseria) e cause predisponenti (come l'ereditarietà). Allo stesso tempo respinge l'idea che alcuni individui siano destinati irrimediabilmente al crimine, e che siano perfettamente liberi di scegliere la criminalità.

Sul piano politico-sociale, la Terza scuola auspica una serie di riforme sociali progressiste, in grado di attenuare i conflitti sociali, senza però adottare né il gradualismo della Scuola classica né il radicalismo positivista. In conclusione, nonostante la validità teorica del progetto, la Terza scuola rimane un'etichetta dalla scarsa fortuna, priva di vere e proprie convinte adesioni alla corrente scientifica.

### 3. *L'inviolabilità della vita. La genesi della Scuola classica*

Nel 1886 il giovane avvocato Emanuele Carnevale pubblica un saggio dal titolo *La pena nella scuola classica e nella criminologia positiva, ed il suo*

*fondamento razionale*<sup>30</sup>, con l'intento di spiegare le due differenti posizioni scientifiche che, alla vigilia dell'emanazione del Codice penale, dibattevano sulla funzione e sullo scopo della pena nell'ordinamento dell'Italia unita. L'articolo era parte di una più ampia riflessione dell'autore sul sistema penalistico e in particolare sulla pena di morte, riflessione che vide la luce, per via di alcune vicissitudini personali, soltanto l'anno seguente (1887), con l'effettiva pubblicazione della prima fatica scientifica del giurista nei primi mesi del 1888, con il titolo *La questione della pena di morte nella filosofia scientifica*.

L'obiettivo del volume è riflettere su un tema di grande attualità in quegli anni, ovvero l'opportunità, o meno, di prevedere la pena capitale nel sistema punitivo dell'Italia unita. L'autore dichiara sin dall'introduzione di essere «non impegnato nella controversia», e di essere «deciso a non impegnarsi», piuttosto, senza voler patteggiare per uno o per l'altro indirizzo, lo scopo di Carnevale è analizzare le contrapposte tesi scientifiche sulla pena di morte, in quanto «la questione che ai tempi nostri si è agitata per la pena capitale, possa nel futuro aver luogo per altre pene»<sup>31</sup>.

Il tema della pena di morte è affrontato, quindi, non come fine a sé stesso, ma come punto di partenza per analizzare una questione più ampia: i principi che rendono giuridicamente legittime le pene in generale. Egli, infatti, considera la pena di morte un'occasione adatta per sviluppare una teoria filosofica sulla giuridicità delle pene. Risulta interessante, poi, il metodo che Carnevale decide di adottare nella sua trattazione ovvero: limitare le citazioni di altri autori sui temi trattati, ed esprimersi in modo conciso sugli argomenti scelti. Egli spiega «ò rinunciato, quasi sempre, ad ornare il mio scritto col ricordo delle opinioni altrui, per attendere con maggior forza a difendere le mie, che ne hanno sommo bisogno», limita, quindi, la parte puramente «descrittiva» per concentrarsi maggiormente su quella teorico-razionale, decidendo, allora, di affrontare l'argomento con «libertà». A differenza della tendenza scientifica dominante costituita dal metodo positivista, segnato dalla pubblicazione di saggi molto corposi, formati da molteplici citazioni scientifiche di autori italiani e stranieri, e richiami costanti alle statistiche e ai dati scientifici provenienti da altre discipline, per sua stessa ammissione, il lavoro di Carnevale risulta agile (solo 96 pagine), e si concentra quasi esclusivamente sulle sue riflessioni. Per queste scelte di metodo pare scusarsi con il lettore, del resto abituato a

<sup>30</sup> E. Carnevale, *La pena nella scuola classica e nella criminologia positiva, ed il suo fondamento razionale*, in «Rivista di Filosofia scientifica», V (1886), pp. 479-500.

<sup>31</sup> E. Carnevale, *La questione della pena di morte nella filosofia scientifica*, Torino 1888, p. 6.

volumi dalla tendenza enciclopedica, e prega: «il lettore di pensare a questa dichiarazione nella critica del lavoro».

Passando all'analisi del testo di Carnevale, va rilevato che il saggio viene diviso in tre parti, le prime due dedicate rispettivamente alle posizioni della tradizione liberale e della Scuola positiva sulla pena di morte, la terza, invece, dedicata alla riflessione dell'autore sul tema.

L'analisi delle tesi abolizioniste della Scuola classica inizia con la trattazione delle tesi di Cesare Beccaria, dalla quale la tradizione liberale si sviluppa; l'autore in particolare sostiene che secondo il giurista milanese la pena di morte risulta inutile e dannosa per ragioni giuridiche e politiche. *In primis* il diritto alla vita è un diritto indisponibile, sia per il cittadino che ne è titolare, sia per lo Stato, al quale, anche sulla base delle teorie contrattualistiche, non è possibile cedere un diritto inalienabile come quello alla vita. In più, precisa Carnevale, citando Pietro Ellero<sup>32</sup>, non è in nessun caso ammissibile assoggettare, per il bene della collettività, il diritto alla vita dell'individuo allo Stato; aggiungendo: anche quando «la pena di morte servisse alla salvezza della società, l'uomo non può mai essere ridotto a strumento del bene collettivo: meglio che perisca la società, se necessario, ma che l'individuo sia salvo».

La pena di morte, secondo Beccaria, continua il Nostro, ha una scarsa valenza intimidatoria, e produce effetti dannosi anche sulla morale dei cittadini, che vedono l'omicidio come qualcosa di autorizzato dalla legge. Da qui, nota Carnevale, nella dottrina successiva si mantennero, accanto al principio dell'invulnerabilità della vita, anche altri argomenti contro la pena di morte. Tra questi (i) l'impossibilità di graduarla in base alla gravità dei crimini; (ii) l'irreparabilità in caso di errore giudiziario e (iii) l'impedimento alla rieducazione del condannato.

Il giurista osserva che tali argomenti non hanno lo stesso peso e la stessa efficacia nel sostenere la necessità di abolire la massima pena. Ad esempio, la critica alla non graduabilità è debole, poiché ogni legislatore prevede un massimo della pena per i crimini più gravi; anche l'argomento della mancata emenda perderebbe forza di fronte agli studi dell'antropologia criminale della scuola lombrosiana, che sottolineano l'esistenza di *criminali nati* e quindi incorreggibili. Resta invece, a suo dire, solido l'argomento dell'irreparabilità: se si ammette che i giudici possano sbagliare e che, in caso di errore, una pena è rimediabile finché il condannato è in vita, allora la pena di morte - che impedisce ogni correzione - appare profondamente problematica e suscita inquietudine. Da qui riassume:

<sup>32</sup> P. Ellero, *Opuscoli Criminali*, Bologna 1881.

*L'«abolizionismo», dunque, nella sua forma ultima e più completa, si asside sul principio della «inviolabilità della vita umana» che n'è la base giuridica, e si circonda di alcuni argomenti accessori, di natura piuttosto politica o utilitaria<sup>33</sup>.*

Il Nostro, dunque, si dedica alla trattazione filosofica e storica del principio cardine delle tesi abolizionistiche: *l'inviolabilità della vita*. Egli ricostruisce quello che definisce il passaggio storico e concettuale da una visione collettivistica della giustizia penale, in cui lo Stato, nelle prime forme associazionistiche, era il fine supremo, e l'individuo solo uno strumento; a una visione individualistica, dove invece lo Stato e i suoi organi, come la Giustizia e il potere punitivo, diventano strumenti al servizio dell'individuo.

Questo rovesciamento dei ruoli comporta conseguenze significative: la pena, che prima serviva alla difesa dello Stato, ora deve tutelare l'individuo. Tuttavia, l'esercizio del potere punitivo rischia talvolta di opprimere proprio l'individuo che dovrebbe proteggere. Da qui nasce l'esigenza di una nuova teoria giuridica: quella del «limite giuridico», ovvero dei confini entro cui lo Stato può agire senza violare i diritti fondamentali della persona.

Carnevale spiega così la genesi della scuola classica, infatti precisa che questa nuova prospettiva dà origine a una nuova scuola giuridica, detta comunemente «classica» o «metafisica», ma che preferisce chiamare «individualista», poiché mette al centro l'uomo come fine ultimo del diritto.

Il principio cardine di questa scuola è l'inviolabilità della vita umana: se l'uomo è il fondamento di ogni istituzione, egli deve essere considerato intangibile, anche a costo della sopravvivenza della società stessa. In sintesi: l'individuo è «l'origine e la ragione di qualunque potere di Diritto: dunque «pèra la società (se possibile) ma sia salvo l'uomo»<sup>34</sup>.

La tesi individualista sulla inviolabilità della vita, secondo Carnevale, ha tuttavia una grave difetto: non considera l'evidenza che nel mondo naturale non esiste una legge unica e universale, ma una complessa interazione di molte leggi e necessità. La vita, spiega l'autore, non ha lo stesso valore o la stessa funzione in ogni caso, ma può essere preservata, sacrificata, protetta o lasciata svanire, a seconda del ruolo e delle circostanze in cui si trova l'individuo.

Proclamare l'inviolabilità della vita come principio assoluto significa ignorare queste necessità e contrapporsi al corso naturale delle cose,

---

<sup>33</sup> E. Carnevale, *La questione della pena di morte*, cit., p. 12.

<sup>34</sup> Sul punto l'autore richiama nuovamente le tesi di Ellero: P. Ellero, *Opuscoli criminali*, cit., p. 123.

dominato da un destino universale che non ammette eccezioni arbitrarie.

Di certo, conclude Carnevale, proprio sul tema della abolizione della pena di morte una serie di autori dalle opinioni molto differenti trovano un argomento comune per associarsi e far valere la loro unica posizione.

Una volta criticato il principio fondamentale su cui si fonda l'inviolabilità della vita umana, ciò che resta della dottrina è un insieme di argomentazioni politiche e utilitaristiche contro la pena di morte, teorie che però hanno un valore secondario e complementare. Sebbene alcuni di questi argomenti abbiano una certa forza e possano contribuire alla critica della pena di morte, non sono sufficienti, da soli, a sostenerne l'abolizione né a fondare una vera teoria scientifica.

Carnevale conclude affermando che la tesi abolizionista sostenuta dai membri della Scuola classica nasce e si sviluppa principalmente da un orientamento individualista, unito forse a motivazioni metafisiche e «sentimentali» che egli ritiene ancora poco chiare. Tuttavia, proprio questo individualismo, che l'ha generata, ha anche rappresentato il limite che le ha impedito di raggiungere una piena maturazione teorica. Le tesi della Scuola classica, dunque, per quanto effettivamente saranno la base dell'elaborazione del suo pensiero sulla condanna a morte, devono essere modificate e migliorate.

#### 4. *La «scelta naturale». Le tesi della Scuola positiva in difesa della pena di morte*

Dopo aver analizzato le tesi abolizioniste sostenute dalla Scuola classica, Carnevale si sofferma sulle teorie prodotte dalla Scuola positiva sullo stesso tema, riconoscendogli il merito di aver riaperto un dibattito che sembrava ormai chiuso. Infatti, egli nota che con l'avvento della nuova scuola italiana e il più stretto legame tra le discipline penali e le scienze naturali, la questione dell'estremo supplizio viene proposta sotto nuovi punti di osservazione rispetto al passato, punti di vista animati dall'antropologia criminale. Il giurista precisa che, a differenza della tradizione liberale nella quale quasi tutti i giuristi sono concordi nel proporre l'abolizione della pena di morte, nella nuova scuola si possono distinguere diverse correnti sull'argomento; e del resto lo stesso Enrico Ferri sul punto riconosceva «la unanimità nel ritenere legittima, di fronte ai principi, la pena di morte, e soltanto da alcuni se ne ammette e da altri no la opportunità ed utilità pratica»<sup>35</sup>. Secondo

<sup>35</sup> E. Ferri, *Nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura penale*, Bologna 1884, p. 520.

Carnevale la Scuola positiva si sviluppa come reazione all'individualismo della tradizione classica, ne consegue un rifiuto ideologico verso i principi su cui essa si fonda; di conseguenza i giuristi che aderiscono al nuovo movimento criticano il principio dell'«inviolabilità della vita umana». Da questa opposizione ideologica si affianca l'elaborazione di teorie a favore della pena di morte per via dei risultati dell'antropologia criminale, in particolare: «alcune grandi leggi, come la «la battaglia per la vita», la «scelta naturale», la eredità»<sup>36</sup>, vengono applicate a molti ambiti con forza quasi dogmatica, e orientano l'opinione dei giuristi. In altri termini, Carnevale sottolinea che l'approccio antropologico consente di trovare soluzioni semplici a problemi giuridici complessi, la *querelle* sulla pena di morte ne è un esempio.

L'autore prende in esame alcune affermazioni della scuola antropologica a favore della pena di morte sottolineandone le contraddizioni; ad esempio, Raffaele Garofalo nel suo *Di un criterio positivo della penalità*, del 1880, sottolinea il valore intimidatorio della pena di morte, capace di scoraggiare l'agire dei delinquenti. Secondo il Nostro proprio le tesi di Cesare Lombroso sul delinquente nato dimostrerebbero come la pena in questione non riesca ad esercitare alcun potere intimidatorio su soggetti che per natura sono spinti al delitto, e che non hanno dunque un «senso morale» normale. A sostegno dell'inutilità della «minaccia penale» su alcuni delinquenti, riporta alcuni esempi di criminali che nonostante avessero assistito a delle esecuzioni capitali, o addirittura i loro congiunti erano stati condannati a morte, avevano comunque continuato a porre in essere la medesima condotta.

Carnevale si sofferma poi su altre contraddizioni antropologiche, in particolare affronta l'argomento centrale della Scuola positiva, elaborato per sostenere la necessità della pena capitale, ovvero il concetto di «scelta naturale». In chiave darwinista e antropologica gli autori della Scuola positiva, e in particolare Ferri, sostengono che, così come in natura avviene una selezione naturale per eliminare gli individui inidonei, allo stesso modo la società può legittimamente esercitare una «selezione artificiale»<sup>37</sup>, eliminando i soggetti antisociali tramite la pena di morte. Carnevale osserva:

*In poche parole, il ragionamento si può ridurre, io credo, al sillogismo che segue: la scelta artificiale è conforme alle leggi di Natura. Con la*

<sup>36</sup> E. Carnevale, *La questione della pena di morte*, cit., p. 24.

<sup>37</sup> Questa tesi è espressa da Ferri nel suo E. Ferri, *Nuovi orizzonti*, cit. p. 521.

*pena di morte si à una scelta artificiale, eliminando gli individui non assimilabili. Essa è dunque conforme alle leggi giuridiche e naturali*<sup>38</sup>.

La Scuola positiva, dunque, vedrebbe la pena di morte come un metodo concreto e utile per eliminare tutti quei delinquenti che sono per la loro *naturale propensione* condannati al delitto<sup>39</sup>. Attraverso l'eliminazione fisica di essi si avrebbe un doppio effetto benefico sulla società che, da un lato, viene protetta dall'inevitabile attività criminosa del soggetto condannato, dall'altro, è difesa anche dai probabili eredi del delinquente, i quali rischierebbero di essere affetti dalla stessa patologia del genitore: il delitto.

Carnevale sottolinea che secondo gli autori della scuola italiana vi sarebbe una evidente «conformità della pena di morte alla legge di Natura», in quanto tramite essa si andrebbero ad eliminare dei soggetti sostanzialmente involuti; ma vi è di più, continua il giurista, essi «credono di aver provato così implicitamente la sua conformità alla legge giuridica» o, peggio, «stimano tal prova non necessaria e affatto superflua». Il Nostro partendo proprio dalla tesi centrale della Scuola positiva a favore della pena di morte ne evidenzia tutte le contraddizioni, in particolare, pur ammettendo che la «selezione artificiale» della specie umana sia concorde con le leggi di natura, va sottolineato, a suo dire, che non tutte le leggi di natura devono o possono diventare leggi dell'ordinamento. Lo Stato non può imporre regole naturali come obblighi giuridici, perché non tutte le leggi naturali sono compatibili con la vita sociale organizzata, in quanto, scrive: «ogni legge della Natura, non è legge giuridica»<sup>40</sup>. Da ciò ne discende che le leggi giuridiche selezionano solo quelle leggi naturali necessarie alla coesistenza sociale, e non possono legittimare qualsiasi comportamento naturale; quindi, non basta dimostrare che la pena di morte è naturale per dire che sia giuridicamente giusta.

Il collegamento al darwinismo operato dalla nuova scuola per legittimare l'estremo supplizio risulta per Carnevale non convincente, in quanto non trova legittimità né nella scienza del diritto, né in una concezione moderna e civile della giustizia, ma è piuttosto una osservazione che può valere per l'antropologo. Le tesi della *scelta naturale*, in altri termini, possono interessare il criminologo, che studia il fenomeno nel contesto della

<sup>38</sup> E. Carnevale, *La questione della pena di morte*, cit., p. 29.

<sup>39</sup> Sul punto E. Tavilla, *Pena capitale e propensione al crimine: la Scuola positiva negli anni dell'unificazione penale in Italia*, in A. Cesaro, G. Palermo, M. Pignata (curr.), *Mundus Alter. Dialoghi sulla follia*, Capua 2022, pp. 9-29.

<sup>40</sup> E. Carnevale, *La questione della pena di morte*, cit., p. 31.

biologia e della società, ma non il penalista, che si occupa del diritto e della giustizia. L'autore concludere, in ultima analisi, che la *selezione naturale* non giustifica la pena di morte; e pertanto anche se può sembrare *utile* dal punto di vista biologico o sociale, non può essere accolta come norma del diritto, perché lo Stato moderno non può fondare la sua giustizia su leggi di «natura spietate», ma, egli sottolinea, su principi di equità, convivenza e civiltà.

Da qui precisa ciò che deve seguire al delitto:

*Dal momento in cui sorge quel fatto antisociale e antiguridico che chiamiamo «delitto», sorgono anche una serie di mezzi per comprimerlo nel presente e rimuoverlo nell'avvenire. Alcuni di essi l'avversano per l'indole loro propria di opposti: così il male fisico, cui nella lotta spesso soggiace il delinquente; la buona educazione, che à rinforzato il sentimento morale regolatore della condotta; il calcolo utilitario, in senso stretto; le esigenze di grado, di corpo, o di ceto sociale; ed altri ancora.*

*Alcuni invece sono preordinati al Delitto: come le pene minacciate e applicate, gli agenti d'ordine pubblico, la pronta e retta amministrazione della giustizia civile, e così via. Ora questi e quelli, presi insieme, formano ciò che abbiamo chiamato «difesa criminale», «preventiva» o «repressiva», secondo che difende dal maleficio futuro o da quello compiuto, «spontanea» se comprende i primi, «preordinata» se comprende i secondi<sup>41</sup>.*

La trattazione prosegue con una sezione particolarmente articolata, in cui Carnevale analizza in profondità la connessione tra la selezione naturale e la pena di morte secondo la prospettiva della Scuola positiva. In questo contesto, l'autore si propone di chiarire il significato e la concreta applicabilità di tale connessione, evidenziando come essa sia stata frequentemente fraintesa o applicata in maniera inadeguata nell'ambito giuridico e morale. Le teorie di Darwin e Lamarck relative alla lotta per l'esistenza vengono infatti assolutizzate e distorte, soprattutto da parte dei giuristi, che, con un approccio poco critico, estendono principi generali elaborati per spiegazioni biologiche a specifici contesti umani. La *lotta per la vita*, al centro della riflessione dei biologi, nella società umana ha un peso specifico differente rispetto al resto della natura, basti pensare, sottolinea il giurista, che il consorzio degli uomini si è evoluto in modo

---

<sup>41</sup> Ivi, pp. 31-32.

civile, e pertanto vi sono molti fattori da tenere in considerazione, tra i quali l'effetto della morale.

Carnevale analizza in generale le tesi darwiniste sostenute dalla Scuola italiana in senso giuridico, per operare una ampia critica verso la nuova tendenza scientifica penalistica, a suo dire caratterizzata da una semplicistica interpretazione dell'evoluzionismo. Dall'analisi egli può affermare che il principio della selezione naturale, così come viene comunemente inteso nel contesto della giustificazione della pena di morte, è scientificamente e moralmente inadeguato. Esso deriva da una interpretazione parziale e deformata della teoria evoluzionistica, che ignora l'esistenza di forze contrarie come la «resistenza organica» e i «sentimenti morali». La battaglia per la vita, lungi dall'essere una legge assoluta, è una legge condizionata e limitata da altre forze naturali e sociali. Di conseguenza, non può essere invocata come criterio risolutivo in una questione così delicata come quella della pena capitale. Il capitolo si conclude con una critica alle teorie di Garofalo relative alla «reazione eliminativa» che giustificherebbe la pena di morte. Anche questo concetto risulta inadatto a sostenere la legittimità della pena capitale, poiché può al massimo giustificare l'espulsione di un individuo da una specifica forma di convivenza sociale, ma non l'eliminazione totale e definitiva dell'esistenza sociale dell'individuo, come accade con la pena di morte. Quest'ultima, pertanto, appare come una misura eccessiva e sproporzionata.

##### 5. *«La repugnanza» della esecuzione capitale*

Analizzate le tesi contrarie alla pena di morte e le tesi a favore della stessa, e quindi riassunti i caratteri essenziali dei due diversi movimenti scientifici dominanti, Carnevale passa ad una autonoma riflessione sulla pena capitale.

Precisa che ragionare sulla pena di morte è utile sotto molteplici punti di vista, da un lato consente una riflessione di «penologia», ovvero della scienza che studia le pene in generale, e quindi consente un'analisi razionale e tecnica della giustizia e dell'efficacia di una specifica sanzione nel sistema punitivo; dall'altro, la riflessione sull'estremo supplizio costituisce, secondo l'autore, la prima vera indagine scientifica sulla giuridicità di una pena. In questo modo, stabilisce criteri teorici e metodologici destinati a orientare tutte le future discussioni analoghe.

Nella *pars construens* del suo lavoro sulla pena di morte è possibile apprezzare il giurista che prova a muoversi trovando una sintesi tra le due scuole scientifiche, adottando una prospettiva di diritto penale sociale capace di temperare le tesi antropologiche dell'indirizzo positivista, senza rinunciare agli assunti fondamentali del diritto liberale classico. Carnevale rientra in quella *penalistica sociale*<sup>42</sup> che cerca uno spazio scientifico autonomo tra le due macro-tendenze penalistiche, pur condividendo l'impostazione e il metodo utilizzato da Ferri e Lombroso.

Per riflettere sulla pena di morte, egli muovendo da una visione *biologica-sociale*, propone una visione evolutiva del concetto di giustizia, secondo la quale le pene devono essere valutate in base alla loro utilità sociale, superando la separazione tradizionale tra dottrina giuridica e dottrina utilitaristica. Ecco che «il criterio direttivo che deve guidare» tutte le ricerche di penologia si basa sull'utilità della pena quale «difesa sociale». La «funzione punitiva», in genere di tutte le pene, «è il loro valore utilitario, o fondamento giuridico», per cui «sino a tanto che ànno questo valore esse sono giuste, non lo sono più quando lo pèrdono»<sup>43</sup>. Un'importante conseguenza di questo impianto teorico è il carattere storico e relativo della giustizia penale: una pena che risulta necessaria e utile in una determinata epoca può cessare di esserlo in un'altra. La giustizia, quindi, non è un valore assoluto e immutabile, ma si misura storicamente in base al rapporto tra le pene e le esigenze concrete della società. Da qui, Carnevale propone un criterio direttivo per l'analisi della pena di morte, sostenendo che la sua legittimità dipende esclusivamente dalla sua effettiva capacità di perseguire l'obiettivo della *difesa sociale*. In tal modo, viene introdotto un criterio fondamentale per determinare la legittimità della pena capitale: la valutazione concreta della sua necessità per la tutela della sicurezza collettiva. Pertanto, risulta imprescindibile un'analisi approfondita degli effetti della pena sui soggetti coinvolti, ossia sul condannato, sulla vittima dell'atto criminoso e, naturalmente, sull'intero corpo sociale. Nello specifico se da un lato la pena capitale pare avere un effetto benefico sulla società e sulla vittima, dall'altro occorre considerare la dimensione morale e psicologica connessa a ogni pena, e il suo effetto sulla società.

L'efficacia deterrente o difensiva della pena deve confrontarsi con la sua capacità di suscitare ripulsa morale nella coscienza sociale. In questo senso, Carnevale individua il sentimento di «malalgia», ovvero quel «sentimento

<sup>42</sup> Si veda: P. Schirò, *Da Pietro Ellero a Enrico Ferri: la genesi della penalistica sociale*, in «Italian Review of Legal History», VII (2021), pp. 257-294.

<sup>43</sup> E. Carnevale, *La questione della pena di morte*, cit., p. 56.

di pietà (e col concorso di altri elementi psichici, che qui non è il luogo di descrivere)» che la collettività prova, diremmo empaticamente, nei confronti del condannato. Si tratta di un assetto psicologico complesso che tuttavia può divenire un criterio guida per il futuro sviluppo etico delle istituzioni penali, portando a un superamento della pena di morte, non solo per motivi giuridici o utilitaristici, ma per una più alta concezione dell'umano.

Le tesi della Scuola positiva, e in particolare di Garofalo, sulla mancanza del sentimento di pietà che normalmente si prova nei confronti dei delinquenti, soprattutto per coloro che hanno commesso odiosi e brutali crimini, non è bastevole, secondo il Nostro, a legittimare la pena di morte, e questo in quanto:

*perch'essa vale pel sentimento pietoso, e non tocca l'influenza di quel suo derivato, che chiamai di malalgia. Io vedo punire un grande delinquente: il male, ch'è il contenuto necessario della pena, mi ripugna per la sua natura di male, e non per altro riguardo: posso ben metterlo in rapporto colla persona che lo soffre, e non avere di questa alcuna compassione: ma ciò non toglie che quella ripugnanza esista, ed abbia la sua efficacia<sup>44</sup>.*

Carnevale allora ammette che sia possibile che la maggior parte delle persone non provi pietà per i criminali, ma ciò non significa che davanti alla pena di morte non si provi un forte sentimento di ripugnanza. Tale ripugnanza, può sorgere anche senza compassione per il delinquente e restituisce dunque una valutazione morale sulla pena, ossia una sensazione di avversione morale per il male in sé che viene inflitto, a prescindere da ciò che si sente per il colpevole.

La pena di morte ha dunque degli effetti negativi su molteplici individui: *sul criminale condannato*, irrorando sofferenza fisica e psicologica, quindi modificando il suo carattere, riducendo la socievolezza e accentuando l'ostilità verso il diritto; *sulla sua famiglia*, infatti la pena si estende anche sui congiunti del condannato, che possono essere colpiti indirettamente da questa, ritrovandosi isolati sia socialmente che psicologicamente. Questo isolamento può favorire un ambiente dove il crimine si ripete, generando un circolo vizioso di violenza e rancore. Infine, la pena di morte ha effetti sulla *collettività* e in particolare sui giovani: può influenzare negativamente l'evoluzione psicologica e sociale degli individui, soprattutto quelli più giovani. La gioventù tende ad imitare i comportamenti, e se lo Stato

<sup>44</sup> Ivi, p. 63.

infligge una punizione, specialmente violenta, essa può essere vista come un atto di vendetta, creando così una mentalità che favorisce la violenza e l'odio.

Carnevale sviluppa l'idea che, quando una pena suscita un forte sentimento di «repugnanza», essa non è più necessaria, e quindi non è giusta. Avendo effetti negativi su tutte le parti coinvolte la pena non ha ragione di esistere.

Il sentimento di ripugnanza verso la violenza legalizzata diventa quindi un criterio per determinare l'ingiustizia di una pena, ingiustizia che travolge quindi anche la sua eventuale precedente utilità. Da qui, l'autore spiega il processo storico che segna la storia della penalità, secondo cui con il progresso della civiltà, e la sua evoluzione morale, il valore delle pene diminuisce. In passato, le pene più gravi erano necessarie per mantenere l'ordine sociale, ma oggi, egli spiega, esistono molti più strumenti per combattere il crimine, riducendo il valore della pena come mezzo di deterrenza. Questo porta a una graduale «degradazione» della pena: quelle più gravi diventano meno necessarie mentre aumentano le alternative, quindi: misure preventive e riforme sociali.

## *6. Conclusioni: l'inutilità della pena di morte*

Carnevale osserva come la tradizione di Carrara e la scuola di Ferri basino le loro tesi sulla pena di morte su dottrine poco coerenti che hanno il difetto di non costruire le loro valutazioni sulla giuridicità delle pene, ma si soffermano solo sulla ammissibilità o meno della pena capitale come giusta. Egli, invece sottolinea che la pena di morte non è giusta né ingiusta in assoluto, ma lo è in relazione alla sua necessità concreta. La sua teoria, invece, pone come fondamento unico della giustizia della pena la sua necessità all'interno del contesto giuridico e sociali, visto che «la pena debb'essere necessaria, per essere giusta»; e propone come criterio pratico di valutazione il sentimento di repulsione sociale: se una pena suscita una diffusa ripugnanza, essa non è più necessaria e quindi non è più giusta. Da tale premessa ne deriva una riflessione sull'inutilità dell'estremo supplizio nell'Italia di fine secolo.

Nella storia, precisa l'autore, anche in tempi più duri, la pena di morte ha suscitato ripugnanza e proteste: si pensi agli Ateniesi, agli Egizi, fino ai Padri della Chiesa, che rifiutavano tali pratiche in nome della sacralità della

vita umana. Sul punto Carnevale si trova in perfetta sintonia con Ellero e con la Scuola classica nell'affermare che da uno studio storico emerge che la pena di morte diminuisce progressivamente con il crescere della civiltà, ed effettivamente, egli sottolinea la tendenza storica secondo cui la società moderna non solo fa sempre meno ricorso alla pena capitale, ma cerca anche di attenuarne la violenza, segno evidente della crescente ripugnanza collettiva verso di essa.

In quest'ottica, nella logica dell'autore, ne discende che la pena capitale è destinata a scomparire, proprio come in passato è scomparsa la tortura.

La pena di morte nel sistema italiano è pertanto, secondo Carnevale, del tutto inutile, e ciò non perché la maggioranza della popolazione si pronuncia in questo modo, né può essere rilevante il parere della scienza giuridica dominante, la questione della pena di morte viene affrontata secondo l'analisi giuridica, e pertanto, «è la teoria della giuridicità delle pene» che conferma l'inutilità dell'estremo supplizio. La pena capitale, infatti, non ha valore intimidatorio essendo la sua minaccia inefficacia; la sua validità afflittiva si traduce in un sentimento di ripugnanza verso la pena stessa e verso lo Stato che la infligge, elementi che la rendono quindi ingiusta e allora automaticamente non necessaria; infine, anche dal punto di vista antropologico, la pena non estingue il fattore che genera il delitto, in quanto aumenta il desiderio di vendetta dei parenti del condannato.

La tesi espressa da Carnevale risulta dunque originale, cerca di trovare, in modo certe volte un po' forzato, una via mediana tra le tesi della tradizione liberale e della Scuola positiva, il che lo conduce ad ammettere entrambe le teorie scientifiche, salvo poi denunciarne l'assenza, in entrambe le correnti, di *giuridicità critica* nella valutazione generale del sistema punitivo. Il tema della «repugnanza» è il *grimaldello morale* attraverso il quale il buon senso del giurista esclude che il diritto possa punire con la morte quel cittadino che, invece, ha il dovere di dover provare a rieducare. La sua tesi si concentra proprio su tale assunto giuridico e morale: una pena che ripugna per la sua brutalità è una pena ingiusta, una pena ingiusta è una pena non necessaria e quindi inutile. In questo modo vengono azzerate tutte le considerazioni a favore della pena di morte per i delinquenti nati e incorreggibili, nonché le eventuali richieste popolari di introduzione della pena capitale<sup>45</sup>.

<sup>45</sup> Le recensioni del volume di Carnevale, pur sottolineando, in modo diverso, gli aspetti poco convincenti della teoria del giurista, sono concordi nel sostenere l'originalità e la condivisibilità della tesi sulla ripugnanza dell'estremo supplizio. Si vedano sul punto: E. Ferri, *E. Carnevale. La questione della pena di morte nella filosofia scientifica*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», IX (1888), pp. 308-311; ma anche G. Tarde, *Compte-rendu Emanuele Carnevale La questione della pena di morte nella*

In altre parole, il desiderio di *giustizia* che giustifica la pena capitale è, secondo Carnevale, spesso radicato più in un impulso emotivo del tutto temporaneo, che in una valutazione razionale basata su dati oggettivi. La riflessione filosofica che egli sviluppa porta anche a considerare la centralità del concetto di *dignità umana*, un principio morale che si oppone fermamente all'idea di una punizione fisica e irreversibile. In quest'ottica, la pena di morte viene vista non solo come un atto non necessario e quindi inutile, ma anche come una violazione dei diritti fondamentali della persona, e soprattutto una pratica che finisce per minacciare l'integrità morale della società tutta.

Il testo di Carnevale invita, infine, a considerare l'evoluzione delle norme giuridiche e del sistema punitivo, suggerendo che una giustizia davvero avanzata non si fonda sulla vendetta, ma sulla riabilitazione ed emenda del condannato. La questione della pena di morte, quindi, non è solo una problematica etica e filosofica, ma una questione che interroga il senso morale della società.

In conclusione, il testo analizzato offre l'occasione di riflettere su un tema che resta drammaticamente attuale. La sua analisi sollecita una critica alle politiche penali e un ripensamento dei valori che orientano la nostra concezione di giustizia, promuovendo il dibattito sulla necessità di superare la pena di morte a favore di alternative che rispettino la dignità umana e il diritto alla vita.

Da qui, un'ultima considerazione sorge spontanea, l'autore è sicuro, in considerazione della sua analisi storica, che la pena di morte verrà progressivamente abbandonata dagli ordinamenti più civili; sul punto spiega che la sostituzione dell'esecuzione con mezzi più umani, come la morte per scossa elettrica - che nel frattempo era sperimentata negli Stati Uniti -, risultavano tentativi inutili di rendere civile una pena che data la sua finalità distruttiva del condannato, non può esserlo. Le sedie che lentamente sprofondavano nel poligono di Torino, all'alba della nostra Repubblica; le statistiche sul consenso alla pena di morte; l'elenco delle esecuzioni praticate lo scorso anno, ci suggeriscono che il grado di civiltà giuridica auspicata da Emanuele Carnevale è ancora ben lontano dal raggiungerci, dando una evidente attualità alle sue riflessioni.

---

*filosofia scientifica*, in «Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales» IV (1889), pp. 212-217.